

REPUBBLICA ITALIANA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR E RISTORAZIONE

Codice Identificativo di Gara (CIG) 97450784C4

Tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile – C.F. 97018720587, di seguito indicata più brevemente “Dipartimento”, rappresentato dalla Dott./ssa.....dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio, giusta delega n. di rep. del , per la carica domiciliato in Roma, via Ulpiano n.11 (di seguito denominato anche per brevità “Amministrazione”),

e

la Società, con sede legale in, CAP, codice fiscale _____, che nel contesto del presente atto viene indicata più brevemente come “Concessionario”, legalmente rappresentata, dal Sig. nato a il, Passaporto n., giusta procura speciale all’uopo predisposta ed allegata al presente atto (di seguito denominate congiuntamente le “Parti”).

PREMESSO CHE

- con Decreto n. 762 di Rep. del 29 marzo 2023, il Dipartimento della Protezione Civile ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento, in concessione, del servizio bar e di ristorazione presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile di via Vitorchiano, Roma, per la durata di tre anni, con opzione di rinnovo

per una durata pari a due anni, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, comma 3, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- in data _____ è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. del l'avviso di gara relativo alla predetta procedura;

- in esito alla procedura, è risultata aggiudicataria la società _____ che ha conseguito il punteggio di _____;

- nei confronti del Concessionario sono state acquisite le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di ordine speciale richiesti dalla disciplina di gara;

- con Decreto Rep. n. _____ del _____ il servizio in concessione è stato aggiudicato alla Società _____ la cui offerta ha ottenuto il punteggio migliore, pari a/100;

- la predetta Società ha offerto il ribasso unico e incondizionato del _____% sui prezzi base del servizio bar, il ribasso unico e incondizionato del _____ % sui prezzi base del servizio ristorazione e il ribasso unico e incondizionato sul plafond massimo annuo per la manutenzione straordinaria delle attrezzature da cucina e degli arredi;

- ai fini della stipula della presente Concessione, il Concessionario ha presentato, a mezzo polizza fideiussoria n° _____ delrilasciata dalla _____, la cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per un importo di € _____;

- la documentazione presentata dal Concessionario ai fini della partecipazione alla procedura e alla stipula della presente Concessione, ivi compresa l'offerta tecnica ed economica, è conservata agli atti dell'Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- il Concessionario ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato speciale d'oneri e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Definizioni

1. Nell'ambito della presente concessione si intende per:

- "Contratto di concessione": il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati;

- "Concessionario": l'operatore economico cui è affidata la concessione;

- "Amministrazione Committente": il Dipartimento della protezione civile (di seguito anche denominato "Amministrazione" o "Dipartimento"), che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la concessione;

- "Capitolato speciale d'oneri" - (di seguito denominato anche CSO): il documento costituente parte integrante e sostanziale della disciplina di

gara, nel quale vengono precisate nel dettaglio, le modalità, i tempi ed i livelli di servizio che l'operatore economico concessionario dovrà garantire;

- "Offerta": l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'operatore economico concessionario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Dipartimento della protezione civile.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto di concessione. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto di concessione, il Capitolato speciale d'Oneri e l'Offerta Tecnica ed Economica del Concessionario.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. La sottoscrizione del presente contratto di concessione da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:

- dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;
- dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia

di contratti di diritto privato.

2. Il Concessionario, all'atto della firma del contratto di concessione, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nel C.S.O. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio del Concessionario circa la convenienza di assumere il contratto di concessione, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti.

3. La sottoscrizione del contratto di concessione implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Articolo 4

Oggetto della concessione e luogo di erogazione dei servizi

1. La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione e del servizio bar, destinati alle tipologie di utenti meglio descritte nel Capitolato speciale d'oneri.

2. I servizi devono essere erogati dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa in materia, dal Capitolato speciale d'Oneri, dalla relazione tecnica (offerta tecnica) e dalle soluzioni migliorative proposte dal Concessionario in sede di offerta.

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature da cucina di proprietà del Dipartimento, avverrà secondo le modalità previste all'art. 1 del Capitolato speciale d'Oneri.

Articolo 5

Locali in concessione e relativo canone

1. I servizi oggetto di affidamento sono erogati presso i locali del Dipartimento indicati all'art. 1 del CSO, assegnati al concessionario in uso al solo ed unico fine di consentirne l'erogazione.

2. La concessione dei locali è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della concessione dei servizi non costituendo in nessun caso titolo di godimento del bene indipendentemente dalla permanenza del rapporto di concessione da cui deriva.

3. Per la concessione in uso dei predetti locali è previsto un canone annuale pari ad Euro 38.500,00 (trentottomilacinquecento/00), che il concessionario dovrà corrispondere al Dipartimento entro i 10 (dieci) giorni calendariali successivi ad ogni scadenza annuale; detto canone include forfettariamente le spese relative alla fornitura idrica ed elettrica (per la fornitura di gas, l'Aggiudicataria dovrà provvedere a propria cura e spesa, inclusa l'attivazione del servizio).

Salvo diversa indicazione del Dipartimento, il canone dovrà essere versato sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Codice IBAN: IT49J0100003245350200022330. La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere inviata via pec al Dipartimento, entro 30 giorni dalla maturazione del predetto credito.

Articolo 6

Consegna dei locali e inventario dei beni

1. L'inventario dei beni sottoscritto tra le Parti all'atto della consegna dei

locali dove si svolgeranno le attività oggetto della Concessione, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

2. Tutte le strutture, le macchine, le attrezzature e l'utensileria presenti presso i locali, sono da ritenersi a norma, adeguate al servizio e in buono stato di manutenzione, e tali dovranno essere mantenute fino alla scadenza del contratto, fatta salva l'usura dovuta al normale utilizzo.

3. Durante il periodo di gestione il Concessionario si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle attrezzature, alle macchine e agli arredi, senza previa autorizzazione del Dipartimento.

Articolo 7

Inventari di riconsegna

1. Alla scadenza del presente contratto il Concessionario dovrà riconsegnare i locali messi a disposizione dal Dipartimento con impianti, macchine, attrezzature e arredi annessi, i quali devono essere uguali, in numero specie e qualità a quelli elencati nel Verbale di Consegna e nell'Inventario dei beni. Tali beni devono essere consegnati al Dipartimento in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione. A tal proposito, verrà redatto un verbale di riconsegna dei locali, in contraddittorio tra le Parti.

2. Qualora si ravvisassero danni arrecati alle strutture, agli impianti, ai macchinari, alle attrezzature e arredi dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, nonché in caso di mancata restituzione di beni concessi in uso, questi saranno oggetto di valutazione economica; le spese

per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia definitiva prestata, fatto salvo il diritto del Dipartimento al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

3. Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

Articolo 8

Giorni e orari di erogazione dei servizi

Il calendario e gli orari di erogazione dei servizi sono quelli indicati nel CSO.

Articolo 9

Durata del contratto

1. Il presente contratto ha la durata di 3 (tre) anni consecutivi, decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta registrazione del contratto presso gli Organi di controllo. Nel caso di esecuzione anticipata, la predetta durata decorrerà dalla data di presa in carica del servizio.

2. Il Dipartimento si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi e alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 (due) anni.

3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, inoltre, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, stimato in 6 mesi, e comunque entro i limiti previsti dall'art. 175, comma 4, del Codice.

Articolo 10

Corrispettivi

1. Il Concessionario riscuote i corrispettivi per i pasti erogati e le consumazioni direttamente dai soggetti beneficiari del servizio.

2. Il pagamento dei pasti e delle consumazioni da parte degli utenti, di norma, avviene mediante “buoni pasto” rilasciati dal Dipartimento, oppure in contanti o mediante tessera elettronica o magnetica.

3. Il pagamento mediante buoni pasto dovrà essere accettato anche nell'ipotesi in cui dovesse cambiare la società emittente dei buoni pasto e/o il valore degli stessi.

4. Il prezzo dei pasti nelle diverse tipologie e delle consumazioni presso il bar, determinati sulla base dell'offerta economica presentata dal Concessionario, sono i seguenti:

Servizio ristorazione:

- menù completo a scelta: Euro
- menù con primo a scelta: Euro
- menù con secondo a scelta: Euro
- menù piatto unico veloce: Euro
- menù insalatona: Euro
- menù grill: Euro

Servizio bar: i prezzi sono indicati nel listino prezzi in allegato “1”.

Articolo 11

Fatturazione e modalità di pagamento

Per i servizi svolti in favore dell'Amministrazione, quali ad esempio i servizi di ristorazione a buffet o con menù speciali (Art. 2.1 del CSO) o i pasti forniti al personale della Sala Italia (Art. 2.4 del CSO), l'Aggiudicataria emetterà fattura elettronica.

I corrispettivi dovuti al Concessionario per i predetti servizi, saranno erogati previo nulla osta degli Uffici competenti e dichiarazione di regolare esecuzione delle attività svolte.

I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dall'Amministrazione entro 60 giorni calendariali, ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Tale termine di pagamento tiene conto dei tempi necessari agli Organi di controllo per l'esecuzione delle verifiche propedeutiche al pagamento.

Ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e dell'art. 25 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice Univoco Ufficio, da inserire nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica: 4PVQS4. Per le relative modalità operative si rinvia al sito web: www.fatturapa.gov.it.

Oltre al predetto codice obbligatorio, al fine di ottimizzare i processi interni di natura amministrativo-contabile, dovrà essere indicato nelle fatture elettroniche anche il "Codice Conto Economico" che sarà successivamente comunicato, da inserire nell'elemento "Dati Beni Servizi - Dettaglio Linee-Riferimento Amministrazione" del tracciato della fattura elettronica.

Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, della legge 23 giugno 2014, n. 89, non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche emesse, a fronte del presente atto, prive del Codice Identificativo di Gara, da inserire nell'elemento "Codice CIG" dal tracciato della fattura elettronica.

I predetti corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione, sul conto corrente intestato al Concessionario presso Banca Codice IBAN IT

La Società dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata all'Amministrazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto e dovrà essere intestata all'Amministrazione.

La Società, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Prima di disporre il pagamento dei corrispettivi, l'Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 - bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, dagli art. 986 e 987 della Legge n. 205 del 2017 e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Rimane inteso che l'Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità della Società in ordine al

versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Articolo 12

Adeguamento prezzi

1. I prezzi dei servizi in concessione e del canone indicato al precedente art. 5, sono fissi e invariabili per il primo biennio di durata contrattuale.

2. In caso di rinnovo o proroga della concessione, l'adeguamento dei prezzi e del canone avverrà con cadenza biennale dall'avvio del quarto anno, come segue:

$$P_1 = P_0 \times (I_1/I_0)$$

dove:

- P_1 = corrispettivo/canone aggiornato;

- P_0 = corrispettivo/canone da aggiornare;

- I_1 = indice ISTAT "Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) – Indice generale senza tabacchi", riferito al secondo mese precedente a quello in cui cade il primo giorno del nuovo biennio di durata contrattuale;

- I_0 = indice come sopra, riferito al secondo mese precedente a quello in cui cade il primo giorno del biennio di durata contrattuale trascorso.

Articolo 13

Disposizioni generali relative al personale impiegato nel servizio

1. Il Concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività per il

conseguimento dei risultati richiesti dal Dipartimento ovvero di un servizio erogato a perfetta regola dell'arte. In particolare, la Concessionaria dovrà disporre di personale con la professionalità e le attestazioni dichiarate nell'offerta tecnica.

2. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.

3. Il Concessionario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Direttive macchine, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Articolo 14

Obblighi normativi generali relativi al piano di autocontrollo

Sin dall'inizio delle attività, il Concessionario deve implementare il proprio piano di autocontrollo, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Cee/UE n. 852/2004, concernente la sicurezza igienica dei prodotti alimentari.

Articolo 15

Disposizioni generali in materia di sicurezza

1. Il Concessionario entro trenta giorni dall'inizio delle attività deve attuare quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti

relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia, D.lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Devono inoltre essere sempre utilizzati dispositivi di protezione individuale (DPI).

3. Il Concessionario deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Articolo 16

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii.

2. La violazione dei suddetti obblighi è causa di nullità assoluta del presente contratto.

Articolo 17

Penali

1. Ove si verificano inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Dipartimento si riserva di applicare le penali previste all'art. 18 del CSO cui si rinvia.

2. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione inviata.

3. Si procederà al recupero della penalità mediante versamento diretto da parte del Concessionario o in subordine mediante escussione della garanzia definitiva. In tal caso il Concessionario ha l'obbligo di reintegrare immediatamente la garanzia. Il Dipartimento può altresì procedere nei confronti del Concessionario alla determinazione degli ulteriori danni sofferti, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.

Articolo 18

Subappalto

Si rinvia a quanto previsto all'art. 8 del Disciplinare di gara.

Articolo 19

Cessione del contratto e dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 20

Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi contrattuali, il Concessionario ha costituito una cauzione definitiva in favore del Dipartimento, mediante polizza n. _____, conservata agli atti dell'Amministrazione, di importo pari a € _____, ridotta ai sensi degli art. 93, comma 7, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. Tale cauzione è vincolata per tutta la durata del presente contratto sino a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con il Concessionario.

3. Nel caso di risoluzione del presente contratto per colpa del Concessionario, il Dipartimento provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Dipartimento.

5. In caso di esercizio della facoltà dell'Amministrazione di rinnovare o prorogare la durata della concessione, la cauzione definitiva dovrà essere reintegrata fino all'importo indicato al precedente comma 1, entro il termine di 30 giorni lavorativi dall'avvio dell'ulteriore periodo di esecutività della concessione.

6. La mancata reintegrazione della garanzia, a seguito di quanto indicato ai precedenti commi 4 e 5, comporterà l'applicazione di una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto del Dipartimento di risolvere il contratto.

7. Al termine della durata della concessione, lo svincolo della garanzia sarà effettuato dopo gli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di manutenzione dei beni in restituzione.

Articolo 21

Polizze assicurative

1. Il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare, tenendo manlevato e indenne il Dipartimento per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o

personale del Concessionario verificatosi nelle aree di pertinenza della Concessione. Il contenuto tecnico delle coperture assicurative è definito dall'art. 15 del CSO.

Articolo 22

Controlli di conformità

Al fine di garantire il corretto espletamento dei servizi, il Dipartimento provvede ad effettuare i controlli previsti dall'art. 4 del CSO, cui si rinvia.

Articolo 23

Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, il Dipartimento ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno del Concessionario e l'applicazione delle penali già contestate.

3. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte del Concessionario dei maggiori danni subiti dal Dipartimento.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 176 del D.

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 24

Disdetta del contratto da parte del Concessionario

1. Qualora il Concessionario, senza giustificato motivo e giusta causa, dovesse interrompere l'erogazione dei servizi o disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, il Dipartimento tratterà la garanzia definitiva a titolo di penale.

2. Il Dipartimento addebiterà inoltre al Concessionario inadempiente, a titolo di risarcimento danni, le maggiori spese derivanti dall'assegnazione a terzi dei servizi oggetto di concessione a titolo di risarcimento danni.

3. I contratti e gli impegni sottoscritti dalle Parti vincoleranno il Concessionario dal momento della loro formazione o sottoscrizione, mentre impegneranno il Dipartimento soltanto dopo che saranno stati approvati dai competenti Organi di controllo, in raccordo alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 25

Recesso del Dipartimento

Il Dipartimento può recedere dal contratto in qualunque tempo, secondo quanto previsto dall'art. 109, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui si rinvia.

Articolo 26

Riservatezza

1. Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) in materia di riservatezza.

Articolo 27

Foro competente

1. Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Roma.

2. Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Articolo 28

Clausola finale

Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o

l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Articolo 29

Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari.

2. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA.

3. Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso e l'imposta viene applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm.ii.

Per il Dipartimento

Il Coordinatore del Servizio Politiche Contrattuali e Convenzioni

Per il Concessionario
